



La calunnia di Sandro Botticelli – 1496

## La calunnia ... nelle orecchie della gente s'introduce destramente, ...

La diffusione di notizie riservate ad opera dei media - d.lgs. n. 161/2019

**B**

en poteva un "Barbiere di Siviglia" prestarsi alle trame di un innamorato, mentre da un pubblico funzionario ci si aspetta un maggior rigore; eppure un certo "venticello" soffia talvolta dai palazzi del potere – e di Giustizia - verso le piazze, e con finalità assai meno nobili. Fatto è che la c.d. "necessità di conoscere" una notizia, prima ancora di essere un prerequisito per l'accesso ad informazioni riservate di qualsiasi genere, rappresenta una categoria logica che deve accomunare i soggetti che ne siano i potenziali destinatari – che per sua natura non ammette i rappresentanti della stampa<sup>1</sup> - pur in presenza di diversificate fattispecie normative. Sebbene le

procedure per la tutela di un'informazione cambino, ovviamente, a seconda dell'ambito cui si riferiscono (penale, amministrativo, civile), i termini segreto e riservatezza hanno sempre riguardo concettualmente ad una notizia che deve essere tenuta riservata, risultando quindi d'interesse per le indagini sia sotto il profilo attivo che passivo.

Il segreto, in senso letterale, è ciò che deve essere tenuto nascosto; in senso giuridico è ogni



fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata sia destinato a rimanere celato a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario e dai suoi collaboratori abilitati, in genere per un certo tempo, talvolta indeterminato. Le infrazioni in materia di riservatezza dei dati giudiziari, che sono in genere i più ghiotti, spesso vengono impuntate a non meglio precisate manine, o anche ritenute conseguenza del cosiddetto tam-tam di segreteria, termine onomatopeico che ben descrive certe modalità ossessive di trasmissione dei messaggi, da parte di coloro che collaborano con soggetti detentori ufficiali delle notizie e che le comunicano informalmente ad altri in posizione analoga, costituendo la presunta fonte primaria delle c.d. indiscrezioni, mentre dovrebbero solo anticipare la trasmissione ufficiale dell'informazione.

Tali luoghi comuni sono però anche un utile stratagemma, per creare una sorta di cortina fumogena che celi le rivelazioni dei legittimati (magistrati, avvocati e P.G. in primis), che vengono poi veicolate e diffuse attraverso i media, soprattutto per ragioni di immagine, propria o dell'Istituzione che rappresentano, mentre non sono esclusi: finalità politiche, soprattutto in particolari momenti, o altri meno commendevoli motivi. Certo è, che la diffusione operata verso una quantità indeterminata di soggetti di notizie riservate, a mezzo dei media o dei social, risulta per molti versi singolare. Vengono infatti in considerazione e divengono ghiotte, anche molte informazioni che risulterebbero irrilevanti per l'ambito investigativo che le ha generate e le custodisce, come i gusti sessuali, le infedeltà di vario genere e le condizioni di salute di persone note o che ricoprano cariche pubbliche. Proprio la loro irrilevanza per le indagini dovrebbe escluderne la conoscibilità anche da parte degli stessi inquirenti, in via generale, a parte chi necessariamente debba operarne l'inevitabile cernita, eppure ...

Se restano celati in genere gli informatori, sono invece noti e non potrebbe essere altrimenti, i nomi di chi tali informazioni diffonde, in genere giornalisti, che commettono una sorta di ricezione (non tecnica) di informazioni la cui rivelazione costituisce reato, eppure il sistema giuridico non riesce a trovare un giusto equilibrio, tra il diritto di cronaca e quello alla riservatezza (privacy), lasciando spesso impuniti i responsabili. Va però chiarito, in via generale e avendo riguardo, non alla fonte, ma alle notizie, che la loro divulgazione – verso una quantità indeterminata di soggetti – risulterebbe lecita qualora fossero ottenute da chi abbia assistito ad un accadimento o ne sia venuto a conoscenza per ragioni non d'ufficio, anche ove il fatto risultasse oggetto di indagine dell'A.G. Un testimone non è normalmente tenuto al segreto, ma laddove la stessa informazione sia tratta dalle dichiarazioni che lo stesso abbia fornite all'A.G. o alla P.G., quindi avendo riguardo alla fonte, la sua divulgazione, a mezzo della stampa o dei media, costituirebbe reato (S.C., Sez. I, sent. n. 10135 del 24/09/1994).

Nel tentativo di mettere un freno alle rivelazioni illegali in corso d'opera (d'indagine), l'ultima riforma, applicata a tutti i p. penali iscritti a partire dall'1/9/20 (d.lgs. n. 161/2019, in vigore dal 1/9/2020, recante *Riforma delle intercettazioni*) ha posticipato il momento della loro acquisizione da parte dei difensori, che vengono autorizzati ad ascoltare le captazioni ma non ad estrarne copia, almeno fino al termine delle indagini preliminari. L'auspicio è quello che risultino tracciabili, attraverso lo strumento tecnico dell'archivio riservato delle intercettazioni, tutti gli accessi ai files informatici, ma soprattutto quelli contenenti le intercettazioni dichiarate non pertinenti, la cui custodia viene affidata al *Procuratore della Repubblica*. Una volta esaminate da un magistrato dell'ufficio del P.M., queste ultime non dovrebbero filtrare venendo distrutte. Ovviamente può già prospettarsi una qualche forma di pubblicazione illecita di tali files protetti - comunque da mano umana oltre che dalla tecnologia – con riferimento ai loro contenuti riservati, destinati invece all'oblio.

Orbene il delitto di pubblicazione di intercettazioni illegali (L. n. 281/2006) prevede la reclusione fino a 4 anni per ... "*chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione*" ..., oltre ad una riparazione pecuniaria commisurata al bacino di utenza dei media coinvolti. Tale divieto concernente le intercettazioni dai contenuti squisitamente personali - invasive della privacy delle persone sottoposte ad indagini, o lesive della reputazione di terzi o che esponano dati personali sensibili, comunque di non stretta attinenza con i fatti di rilevanza penale, non acquisite al procedimento - potrebbe risultare efficace per impedirne la pubblicazione, ma risulta applicabile solo dopo l'esercizio dell'azio-



ne penale. Il presupposto provvedimento di distruzione dei supporti e dei documenti viene infatti previsto successivo al termine delle indagini preliminari, ma ciò implica, in costanza delle stesse, cioè nel momento tipico e più delicato, unicamente l'applicabilità – per il responsabile della diffusione individuabile, ovvero il giornalista - della ben più mite e poco deterrente fattispecie prevista dalla contravvenzione di cui art. 684 c.p. (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*).

## Ma ... Lo schiamazzo va crescendo ... E ti fa d'orror gelar

L'interesse ricorrente e ben spiegabile da parte dei politici nostrani per il lucroso settore degli olii minerali è sin troppo noto alla cronache giudiziarie, anche recentissime, mentre un'immagine d'austera incorruttibilità ancora circonda, nonostante certe evidenze, il precedente ventennio, quando "si poteva dormire con la porta aperta". Ebbene il primo caso noto di corruzione nel settore petrolifero (1924) coinvolgerebbe proprio Benito Mussolini, nella sua veste di Presidente del Consiglio - Giovanni Fasanella e Mario José Cereghino: *Il golpe inglese*, *Chiarelettere*, 2011. Una gigantesca tangente sarebbe stata pagata dalla società petrolifera inglese Sinclair Oil, tra gli altri al fratello Arnaldo e l'annunciata rivelazione di tale scandalo, da parte del deputato e segretario del P.S.U. Giacomo Matteotti, avrebbe indotto un traballante Duce ad ordinarne l'eliminazione da parte della Ceka, la sua polizia segreta. In quell'occasione la stampa fece la sua parte, altri no



**\*già ufficiale superiore della G.d.F**

1- In ogni caso una notizia può ancora essere considerata riservata, allorché la sua comunicazione avvenga nei confronti di soggetti ben individuati, mentre tale connotazione viene meno con la sua diffusione, operata quindi nei confronti di una moltitudine indeterminata di soggetti.